



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. inerente aggiudicazione servizi di pulizia - Costituzione in giudizio - Mandato difensivo all'avv. Maria Cristina LENOCI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce promosso dalla ditta Tecnoservice, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di questa Azienda n° 95 del 30/03/95 e di ogni atto connesso e conseguenziale, inerente l'aggiudicazione dei servizi di pulizia;
- Attesa la opportunità di costituirsi in giudizio;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - promosso dalla ditta Tecnoservice, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Maria Cristina Lenoci;
- di prevedere a favore del legale officiato un acconto di £. 3.000.000, oltre a IVA e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la presuntiva spesa di £ 10.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio.

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

- 6 LUG. 1995

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

*Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*

Maria Fabiola Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 18/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1730/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 06 - 10/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

18.7.95

Studio Legale
Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci
Dott. Giampiero Sciusco

1 AGO. 1995

Taranto, 1 agosto 1995

8648 di Prot.

 Ill.mo Sig.
Presidente
Commissione Amministratrice
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Oggetto: giudizio al TAR Puglia, Lecce, c/ ditta TECNOSERVICE:
delib. Comms. Ammin. n. 200 del 6.7.1995.

Invio copia dell'Ordinanza n. 841 resa nella C.C. del 27.7.1995, con cui il TAR Puglia, Lecce, sez. II, ha respinto -favorevolmente per l'A.M.A.T.- la domanda cautelare proposta dalla ditta Tecnoservice nel giudizio in oggetto.

All'uopo, condividendo la tesi difensiva dell'Azienda, il TAR ha specificamente ritenuto non sussistere nella fattispecie i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare, così pronunziandosi sostanzialmente nel merito della questione.

In ordine alle competenze spettantemi per la fase cautelare del giudizio in oggetto, mi riservo di inviarvi successivamente la relativa nota specifica.

Certa che l'esito conseguito riscontri positivamente la fiducia riposta nei miei confronti con il conferimento dell'incarico in parola, ringrazio e invio distinti saluti.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci



All.: c.s.

B

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
II SEZIONE di LECCE

composto dai Signori

Ett. Antonio Pares

Presidente

Ett. Carlo Testori

Componente

Ett. Francesco Maria De Bernardi

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

27 luglio 1995

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n.

2136

del

1995

proposto da

Ditta TECNOSERVICE raff. te
e dif. se dell' Av. P. Senero;

CONTRO

A.M. A.T. di Taranto raff. te
dif. se dell' Av. M. P. Senero;

e nei confronti

Co. Gi. Com. Sac. Conf. q. r. l., rappresentante
e difensore dell'Av. Lombardi Carlo;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere
della Commissione amministrativa della
Assunta Municipale 22ata Autotrasporti
di Taranto n. 95 del 30.03.1995, di
cui lo ricorrente ha avuto conoscenza
in data 05.05.95 avendo ad oggetto l'affidamento
di servizi di pulizia fino al 31.12.92;
di ogni atto comunque
presuppuesto, connesso e conseguente
le;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento;

ment o impugnato o , presentata in via incidentale dalla ricor-
rente ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Amm. ne sublocata,
e delle Soc. contraire Kirsche co. GI. COR.!

Udito il relatore, *Dr. C. Testori*

e uditi, altresì per la parte ricorrente l'Am. Smerco,

per l'A.R.A.T. l'Am. C. Lussci, e l'Am. L. de
Carlo per le Soc. contraire Kirsche;

Considerato che

presupposti per la
RITENUTO che non sussistono i danni gravi ed irreparabili alla
conservazione dell' insediamento Kirsche contabile,
obiettata dal 21 e prima comma della legge 1971 e nel 1930

hw

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce addì

9^a luglio 1995

Dott. Antonio Pares - Presidente

Dott. Carlo Testori - Relatore

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
IL 29 LUG. 1995

IL

L. D'ENTORE
(L. Rocca)

29 LUG. 1995

Adm

copia conforme
alla presente è stata trasmessa a

A. N. A. T. - Taranto

a norma dell'art. 87 del R. D. 17-8-1907 n° 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6-12-1971 n° 1034

Il Direttore della 2^a Sezione
(L. Rocca)

del. n. 200/85

1 - AGO. 1995

8648 di Prot.

PRESIDENTE

DIRETTORE

MR

DESTINATARIO: Ill.mo Sig. Presidente
Commissione Amministratrice
A.M.A.T.

fax: 089/77944247

MITTENTE: Dott. Proc. Maria Cristina LENOCI

Tel./fax: 089/7304127

data: 1.8.1995

pagine: 8 (compresa la presente)

Studio Legale

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci

Dott. Giampiero Sciusco

Taranto, 1 agosto 1995

Ill.mo Sig.
Presidente
Commissione Amministratrice
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Oggetto: giudizio al TAR Puglia, Lecce, c/ ditta TECNOSERVICE:
delib. Comms. Ammin. n. 200 del 6.7.1995.

Invio copia dell'Ordinanza n. 841 resa nella C.C. del 27.7.1995, con cui il TAR Puglia, Lecce, sez. II, ha respinto -favorevolmente per l'A.M.A.T.- la domanda cautelare proposta dalla ditta Tecnoservice nel giudizio in oggetto.

All'uopo, condividendo la tesi difensiva dell'Azienda, il TAR ha specificamente ritenuto non sussistere nella fattispecie i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare, così pronunziandosi sostanzialmente nel merito della questione.

In ordine alle competenze spettantemi per la fase cautelare del giudizio in oggetto, mi riservo di inviarvi successivamente la relativa nota specifica.

Certa che l'esito conseguito riscontri positivamente la fiducia riposta nei miei confronti con il conferimento dell'incarico in parola, ringrazio e invio distinti saluti.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci

All.: c.s.

JUL 31 '95 13:03 TRIBUNALE AMM. REG. LECCE

P. 144/95

B

REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
 II SEZIONE di LECCE

n. 841 Reg. Ord. 95

n. 2136 Reg. Ric. 19

composto dai Signori

Ett. Antonio Parea

Presidente

Ett. Carlo Testori

Componente

Ett. Francesco Maria De Bernardi

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

27 luglio 1995

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n.

2136

del

1995

proposto da

Ditta TECNOSERVICE raff. te
 e dif. sa dell' Av. P. Semeraro;

CONTRO

A.M. A.T. di Taranto raff. te e
 dif. sa dell' Av. M. P. Senese;

e nei confronti

Co. Gi. Com. Sac. Conf. q. l. l., rappresentante
e difensore dell'Av. Lomazzi Carlo;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle deliberazioni
della Commissione amministrativa della
Azienda Municipale Trasporti Autotrasporti
di Taranto n. 95 del 30.03.1995, da
cui lo ricorrente ha avuto conoscenza
in data 05.05.95, avendo ad oggetto l'effettuazione
di servizi di pulizia fino
al 31.12.92; - di ogni atto comunque
presuppuesto, connesso e conseguente
alle;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti;

JUL 31 '95 13:05 TRIBUNALE AMM. REG. LECCE

ment o impugnato o , presentata in via incidentale
rent e ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Amm. ne
e delle Soc. contra i diritti co. ci. con.

Udito il relatore, Dr. P. Testori
e uditi, altresì per le parti ricorrenti l'Am. Sineraro,
per l'ARAT l'Am. C. Linari, e l'Am. L. de
Carlo per le Soc. contra i diritti;

Considerato che

RITENUTO che non sussistono i presupposti per la
concessione dell'invio, ritenuto contenzioso,
obbligatorio per la Amm. ne e Soc. contra i diritti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce

respinge

la suddetta domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce addì

27 luglio 1995

Dott. Antonio Pansa - Presidente

Sott. Carlo Testori - Relatore

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
IL 29 LUG. 1995



L. D'ENTORE
(L. Lecce)

29 LUG. 1995

Accel.

alla preside e alla trasmissione ad

A. N. A. T. - Taranto

copla conforme

P. P. P. P.

a norma dell'art. 67 del R. D. 17-8-1907 n° 842. Richia-
mato da art. 19 della legge 6-12-1971 n° 1034.

Il Direttore della 2ª Sezione

(L. Rocco)



28 GIU. 1995

N. 7482 di Prot.

STUDIO LEGALE
Avv. Cesare SEMERARO
Via Di Palma, 94 - Tel. 099/4529400
74100 T A R A N T O
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA



Sezione Di Lecce

Ricorso

C.A. per la ditta Tecnoservice in persona della titolare Aloisio Adele, con sede in Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro del Foro di Taranto giusta procura a margine del presente atto, entrambi elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Duca degli Abruzzi 20 presso lo studio dell'avv. Andrea Fiocco

contro

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto in persona del legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti

della CO.GI.MON. soc. coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

per l'annullamento previa sospensiva

- della deliberazione della Commissione amministratrice della Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto numero 95 del 30/03/95, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 05/05/95 avente ad oggetto l'affidamento di servizi di pulizia sino al 31/12/97;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.

FATTO

1) Con nota prot. 528/95 del 30/01/95 dell'Azienda Municipa-

Avv. CESARE SEMERARO

Vi deleghiamo a rappresentare e difendere nel presente giudizio ed in ogni fase e grado dello stesso conferendovi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di chiedere terzi in causa, proporre appelli, procedure cognitive, esecutive, speciali, e tutelari d'urgenza, estinguere le stesse e rinunziarvi, iscriverle ipoteche giudiziali, nonché quelle di transazione e conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, con facoltà di nominare sostituti e procuratori, con promessa di rato.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro Studio in Lecce via D. degli Abruzzi 20

Tecno Service
Aloisio Adele
P.to. Alvaro Alvaro

il sottoscritto
P.to. Avv. Cesare Semeraro

21963

Diritti

Trasferita

Totale L. 13395

10%

Totale L. 13985

Taranto, 28

28/6/1995

lizzata Autotrasporti di Taranto che si produce (doc. 1) la ditta Tecnoservice di Taranto veniva invitata a partecipare ad una licitazione privata per l'affidamento dei servizi di pulizia di autobus, uffici, locali e pertinenze varie della Azienda per il periodo 1/3/95 - 31/12/97, indetta con deliberazione num. 320 del 15/12/94, da svolgersi ai sensi del D. Lgs. 358 del 24/7/92. La licitazione suddetta aveva luogo in data 20/02/95.

2) In sede di prequalificazione delle ditte, la Commissione amministratrice non ammetteva alla seconda fase della procedura, tra le altre, la ditta Tecnoservice con la seguente motivazione: "per carenza di sigilli sulla busta contenente l'offerta e per aver presentato dichiarazione sostitutiva attestante le referenze in sostituzione dell'elenco dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio corredato di certificati di buona esecuzione". (cfr. delibera impugnata - doc. 4)

3) L'interesse a ricorrere della ditta Tecnoservice deriva dalla circostanza per la quale, ove ammessa, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria della licitazione, come si evince dalla copia dell'offerta che si produce (doc. 2), la quale rende ragione di come l'offerta della Tecnoservice sarebbe stata, tra tutte, la più conveniente.

4) Sta di fatto che, benchè la illegittimità della esclusione fosse stata tempestivamente portata all'attenzione della Commissione di gara, la stessa non riteneva di tenerne conto

limitandosi a ricevere informalmente le doglianze del rappresentante della ditta Tecnoservice e riservando la successiva stesura formale del verbale di gara, il che rende ragione del perchè l'impugnativa venga introdotta soltanto in questa sede, essendo la ricorrente venuta a piena e completa conoscenza della deliberazione soltanto in data 5/5/95.

Avverso la impugnata deliberazione della Commissione amministratrice dell'A.M.A.T. di Taranto ricorre pertanto la ditta Tecnoservice, come sopra rappresentata e difesa, per i seguenti specifici motivi di

DIRITTO

1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 lett. a) del D. Lgs. 24/7/92 num. 358. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa

Come anticipato nella narrativa in fatto, in sede di prequalificazione delle ditte partecipanti alla licitazione, la ditta ricorrente è stata esclusa dalla Commissione "per aver presentato dichiarazione sostitutiva attestante le referenze in sostituzione dell'elenco dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio corredato dai certificati di buona esecuzione".

Tale motivazione viola palesemente il disposto dell'art. 14 lett. a) D. Lgs. 358/92, in base al quale, allorchè la produzione dei certificati non è possibile, è ritenuta sufficiente in luogo di questi ultimi, la produzione di una

semplice dichiarazione della ditta concorrente.

E' evidente quindi la violazione di legge posta in essere dalla Commissione, la quale ha unilateralmente ritenuto di intervenire sul dettato legislativo, limitandone la portata specificamente in una parte essenziale (quella riguardante la possibilità fatta alle imprese di produrre una semplice dichiarazione in luogo delle certificazioni) e comprimendo così illegittimamente la posizione soggettiva delle ditte partecipanti alla licitazione.

Ma, come se ciò non fosse di per sé sufficiente ad invalidare la procedura di aggiudicazione in questione, mette conto di rilevare che il comportamento tenuto dalla Commissione è oltretutto viziato da eccesso di potere.

A tal fine si ricorda che già nel 1994, come risulta dalla deliberazione della Commissione amministratrice num. 36 del 5/3/94 che si produce (doc. 5), l'A.M.A.T. di Taranto ha indetto una licitazione privata avente ad oggetto servizi di pulizia, alla quale anche la ditta Tecnoservice ebbe a partecipare. In quella sede la Commissione di gara ritenne sufficiente la produzione da parte della odierna ricorrente della stessa dichiarazione oggi ritenuta insufficiente ammettendo, sia pure con riserva, la Tecnoservice medesima alla suddetta licitazione.

Emerge allora la incongruenza del comportamento tenuto dalla Commissione amministratrice in occasione della licitazione

di cui alla presente impugnativa, nella quale, con un metro di valutazione del tutto opposto oltre che come si è visto palesemente illegittimo, la medesima Commissione ha ritenuto di escludere dalla procedura la ditta ricorrente.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a base della deliberazione impugnata

Oltre alle questioni evidenziate, occorre ora fare riferimento all'altro dei due motivi di esclusione.

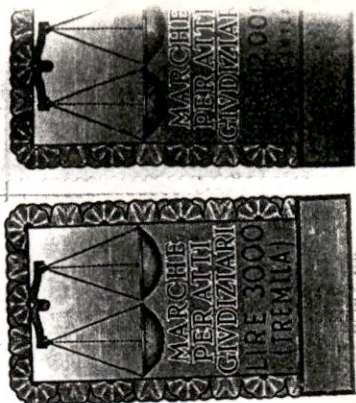
Si ricorda che la Commissione ha escluso la ditta ricorrente oltre che per il motivo specificato sub 1) anche per mancanza di sigilli sulla busta contenente l'offerta.

In questo caso la erronea valutazione operata dalla Commissione è talmente macroscopica da non richiedere commenti ulteriori rispetto all'esame, da parte di codesto On.le Collegio, della fotocopia della busta che si produce (doc. 3) ritenuta carente di sigilli.

La abnormità della valutazione della Commissione emerge in maniera evidente al solo esame visivo della busta, sicuramente completa di chiusura a lembi e di idonea apposizione di sigilli, tali in ogni caso da non consentirne certamente la irregolare apertura in una sede diversa e da parte di soggetti diversi che non fossero la Commissione di gara.

* * * * *

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare indispensabile la concessione di una tutela cautelare che inibisca il



grave danno che dovesse derivare dalla esecuzione del provvedimento impugnato, e ciò tanto nell'interesse pubblico che in quello della ditta ricorrente, considerato l'alto importo della spesa connessa all'appalto in questione.

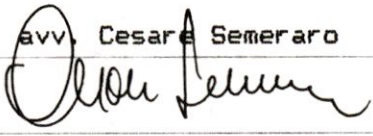
Per tali motivi, con espressa riserva di ampliamento ed integrazione

SI CHIEDE

l'accoglimento del ricorso epigrafato, nonché della istanza incidentale di sospensione dell'efficacia, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese d onorari di giudizio.

Si produce: 1) Copia nota prot. 528/95 di invito alla licitazione; 2) Copia dell'offerta; 3) Copia della busta contenente l'offerta; 4) Copia della deliberazione della Commissione amministratrice A.M.A.T. di Taranto num. 95 del 30/03/95; 5) Copia delle deliberazione della Commissione amministratrice A.M.A.T. di Taranto num. 36 del 05/03/94.

Taranto - Lecce 21 giugno 1995

avv. Cesare Semeraro


Io sottoscritto Assistente U.N.E.P. della Corte di Appello
di Lecce - Sede distaccata di Taranto, ad istanza dell'avv.

Cesare SEmeraro ho notificato copia del suesteso ricorso
alla AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI di TARANTO , in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

Taranto alla Via ^{BATTISTI 657} ~~Amantea~~, mediante consegna a

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Pretura di
S. Giorgio Jonico, ad istanza dell'avv. Cesare SEmeraro ho
notificato copia del suesteso ricorso alla CO.GI.COM. soc.

coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Monteparano (TA) alla Via XXIV Maggio
65, mediante consegna a

URGENTE